

COMUNE DI SEMIANA

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11285

n. reg.delib. 4

n. reg.pubbl. 51

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di aprile alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza della Signora CARNEVALE Chiara

RISULTANO PRESENTI:

	PRESENTE	ASSENTE
CARNEVALE Chiara	X	
CELEGATO Franco	X	
CIGALINO Mario Pietro	X	
NICOLA Margherita	X	
ROMANI Manuela	X	
ZUCCARIN Marco	X	
BARACCO Roberto	X	
BELLI Stefania	X	
POLLINI Angelo	X	
PORTA Federico		X
BISCALDI Sabrina		X
Totale n.	9	2

con l'intervento del Segretario comunale Sig. D'ANGELO Dott. Francesco.

Il Sig. Presidente, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui al seguente

OGGETTO: APPROVAZIONE P.E.F. E TARIFFE TARI 2022 E CONFERMA SCELTA DEL LIVELLO QUALITATIVO MINIMO DI CUI ALL'ART. 3.1 DEL TESTO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Legge di stabilità n.147/2013 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale-IUC composta dalla TARI (Tassa rifiuti), TASI Tassa Servizi Indivisibili, ed I.M.U. Imposta Municipale Propria), successive modificazioni;

- la Legge finanziaria n.160 del 27 dicembre 2019 che all'art.1, comma 738 recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Vista la deliberazione ARERA n.443/2019 che, all'art.6, definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario;

Considerato che con la soprarichiamata deliberazione l'Autorità prevede il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario(PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, incoerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Considerato che relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera soprarichiamata, per "soggetto gestore" si può intendere colui che effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso, quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo. Considerato che sebbene l'ARERA non fornisca una definizione precisa di ente territorialmente competente, è, tuttavia, possibile ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo dell'Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni. Tale ente, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, valida il Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all'Autorità. L'Autorità approva il Piano Economico Finanziario, oppure richiede ulteriori informazioni. Fino all'approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Visto che per il 2022 il Comune si è avvalso della ditta Ica Tributi per elaborare i dati e la relazione tecnica riguardanti il Pef 2022;

Vista la legge 69 del 21/05/2021 su misure di sostegno per le imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute connesse alle emergenze da covid che prevede all'articolo 30 quanto segue:

"I Comuni, per il solo anno 2021, possono approvare/modificare le tariffe e i regolamenti della Tari e della Tariffa corrispettiva, sulla base del Pef del "Servizio di gestione dei rifiuti", entro il 30 giugno 2021. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla Tari o alla Tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune dovrà effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 3, comma 12, del Dlgs. 3 settembre 2020, n. 116 (utenze produttrici di rifiuti urbani con conferimento al di fuori del servizio pubblico e avviati al recupero escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti), deve essere comunicata al Comune, o al gestore del Servizio "Rifiuti", in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

E' rinviata al 1° gennaio 2022 l'efficacia della comunicazione della fuoriuscita dalla gestione pubblica della raccolta, smaltimento e avvio a riciclo dei rifiuti c.d. assimilati delle utenze non domestiche. Viene stabilito pertanto che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 3, comma 12, del Dlgs. n. 116/2020, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1 gennaio 2022":

Vista altresì la nota di chiarimento datata 16/06/2021 di Ifel su agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e termini per le deliberazioni secondo la quale la scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa. Inoltre, in presenza di eventuali conguagli dovuti alla determinazione dei PEF secondo il metodo ARERA avviato dal 2020, si ritiene ammissibile – per concorde orientamento del tavolo di confronto ex art. 106 dl 34/2020 – anche l'applicazione di una quota di agevolazione generalizzata (sempre con riferimento alle UND), mirante ad evitare che in un contesto emergenziale si debba esporre un aumento di qualche rilievo per via del passaggio al nuovo regime di calcolo dei costi del servizio rifiuti e dato atto che il comune si è conformato a tale orientamento;

Viste le tariffe tari per il 2022 come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre in attesa di approvare un nuovo regolamento sulla tassa rifiuti di disciplinare provvisoriamente gli obblighi di comunicazione in ordine alla fuoriuscita dal servizio pubblico in relazione al citato art. 30 della legge 69 del 21 05 2021 prevedendo al fine di consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, e il soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico;

Esaminate, altresì, le deliberazioni ARERA n.15/2020 e n.189/2020 relative all'adozione del PEF TARI 2020 e 493 del 24/10/2020 su aggiornamenti al MTR con riferimento all'adeguamento valori monetari e la delibera ARERA 15/2022 nonché la guida di ARERA su compilazione dei dati 2022/2025;

Vista La deliberazione n. 363/2021 di ARERA che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Preso atto che l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Considerato che il Piano Finanziario TARI anno 2022, pervenuto al protocollo dell'Ente è stato elaborato sulla base dei dati pregressi forniti da Clir e dalla ditta appaltatrice del servizio ossia l'Impresa Sangalli che è subentrata a Clir (società in liquidazione) dal 01/03/2021;

Dato atto che, nel piano finanziario TARI sono inclusi i costi rispondenti e certificati dal Legale Rappresentante ai sensi della sopracitata deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 31 ottobre 2019 n. 443;

Viste le tariffe tari 2022 proposte per garantire l'equilibrio economico finanziario e la copertura integrale dei costi determinati per il servizio

Visto che il P.E.F. indica che le entrate tariffarie massime applicabili non superano il limite di crescita legato alla variazione annuale delle tariffe;

Dato atto che è intervenuta la validazione a cura di Perk Solution;

Dato atto che in ordine al sistema regolatorio il Comune con delibera di giunta numero del 22 del 05/04/2022 che qui si richiama e conferma ha stabilito:

“di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I **“livello qualitativo minimo”** di cui all'art. 3.1 del Testo per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;

di dare atto che per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2)”;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del servizio;

Acquisito il parere del revisore del conto;

Visti:

- il D.Lgs.n.267/2000;

- lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di adottare per quanto di competenza, il Piano Finanziario TARI Anno 2022, unitamente alla relazione al Pef ed alla dichiarazione di veridicità che costituiscono allegati alla presente deliberazione, quali parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Piano Finanziario TARI Anno 2022 ed il prospetto relativo alle tariffe TARI 2022 di cui alla presente deliberazione decorrono dal 01/01/2022;

3. di approvare le collegate tariffe tari 2022 (allegate) dando atto che il ruolo sarà articolato in quattro rate con scadenza 30/06/2022, 31/08/2022, 31/10/2022 e 12/12/2022 fatta salva la facoltà della giunta di prorogare i termini di scadenza delle rate ove sussistano giustificati motivi;

4. di demandare al Responsabile del servizio tributi il compito di trasmettere il presente piano finanziario TARI-esercizio2021 ed il prospetto delle relative tariffe 2022 all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di ottenere la loro approvazione, previa verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, come dalla stessa ARERA disciplinato ai sensi dell'art.6 della deliberazione n.443/R/Rif del 31 ottobre 2019;

5. di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria il compito di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote e del piano finanziario al Ministero dell'Economia e Delle Finanze, Dipartimento delle Finanze secondo le indicazioni operative date dal ministero;

6. di demandare allo stesso di provvedere ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della deliberazione 363/2021/R/RIF, in ordine al fatto che l'Ente territorialmente competente trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022, la predisposizione del PEF d'Ambito

tariffario (2022-2025) e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione (tariffe all'utenza 2022);

7. di prevedere che, per gli obblighi di comunicazione in ordine alla fuoriuscita dal servizio pubblico in relazione al citato art. 30 della legge 69 del 21/05/2021, le utenze non domestiche che intendono conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, e il soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico;

8. di dare atto che in ordine al sistema regolatorio il Comune con delibera di giunta 5/2022 che qui si richiama e si conferma ha stabilito:

“di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I **“livello qualitativo minimo”** di cui all'art. 3.1 del Testo per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;

di dare atto che per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2)”;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^ comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, correttezza amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).

IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio
F.to Raffaella ARIOLI

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità, correttezza amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).

IL FUNZIONARIO del servizio ragioneria
F.to Raffaella ARIOLI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Chiara CARNEVALE

IL SEGRETARIO
F.to Francesco D'ANGELO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il 03/05/2022 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, a tutto il 08/05/2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2009, articolo 32.

IL SEGRETARIO
F.to Francesco D'ANGELO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

03/05/2022

DATA _____

IL SEGRETARIO
Francesco D'ANGELO

Trasmessa al Difensore civico essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 126, del D.Lgs. n. 267/2000;

Atto non soggetto a controllo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

28/04/2022

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco D'ANGELO